

Statuto di ACAT Basso Vicentino & Atto Costitutivo

Titolo I°: Disposizioni Generali

Articolo 1: Denominazione e Sede

E' costituita l'Organizzazione di Volontariato (ODV) denominata Associazione dei Club Alcolologici Territoriali metodo Hudolin ACAT Basso Vicentino Onlus, d'ora in avanti chiamata 'associazione'.

L'associazione ha sede in via Capo di Sopra, 3 nel Comune di Noventa Vicentina (VI)

Articolo 2: Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti della Legge 11 agosto 1991 n°266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 3: Regolamento

Il regolamento, deliberato dall'Assemblea Generale, disciplina, nel rispetto dello Statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alle attività dell'associazione.

Articolo 4: Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservazione i Soci dell'associazione.
Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Articolo 5: Modificazione dello Statuto

Le proposte di modificazione dello Statuto possono essere di iniziativa del Consiglio Direttivo o dei C.A.T. (Club Alcolologici Territoriali metodo Hudolin). In quest'ultimo caso le proposte devono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno la metà + 1 dei C.A.T. associati.

Il Consiglio Direttivo verifica le proposte, indice entro sessanta giorni l'Assemblea Generale Straordinaria che dovrà aver luogo nei successivi trenta giorni.

Le proposte di modifica devono essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria, con la maggioranza qualificata dei voti espressi esclusi gli astenuti.

Articolo 6: C.A.T. (Club Alcolologici Territoriali metodo Hudolin)

Il Club è una Comunità Multifamigliare alla quale partecipano le famiglie con problemi alcol-correlati ed alcol-correlati e complessi (alcol con uso di sostanze illegali, psicofarmaci etc.)

E' una Comunità multifamigliare in cui le famiglie si incontrano per cambiare stile di vita e risolvere, in tal modo, i problemi alcol-correlati.

I Club sono parte della Comunità in cui operano.

Titolo II°: Finalità dell'Organizzazione

Articolo 7: Solidarietà

L'associazione persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale e non ha fini di lucro.

Articolo 8: Finalità Specifiche

Le specifiche finalità dell'associazione sono:

Migliorare la qualità della vita delle persone e delle famiglie con problemi alcol-correlati ed alcol-correlati e complessi seguendo l'approccio ecologico sociale del Prof. Vladimir Hudolin. In particolare:

- a)- Provvedere alla formazione, al riconoscimento di idoneità e all'aggiornamento delle persone impegnate come Servitori Insegnanti negli stessi Club.
- b)- Svolgere, autonomamente o in collaborazione con altri enti pubblici e privati, attività di studio, prevenzione, responsabilizzazione sociale delle persone e famiglie con problemi alcol-correlati e complessi (alcolismo associato a: tabagismo, droghe illegali, disagio familiare etc.)
- c)- Promuovere, principalmente nell'attività ordinaria dei Club, l'educazione alla solidarietà in ogni situazione di umana sofferenza, senza alcuna discriminazione etnica, ideologica o religiosa.

Articolo 9: Ambito di Attuazione delle Finalità

L'associazione opera ordinariamente nel territorio dell'Azienda Ulss 8 Berica (Ex Ulss 5 ed Ulss 6) della Regione Veneto e precisamente nei Comuni di: Noventa Vicentina, Asigliano Veneto, Pojana Maggiore, Agugliaro, Campiglia dei Berici, Sossano, Barbarano-Mossano, Val Liona, Nanto, Castegnero, Zovencedo, Longare, Lonigo, Sarego, Alonte.

Articolo 10: Collegamento con Associazioni di ambito più vasto

L'associazione per il conseguimento dei fini di cui all'articolo 7 del presente Statuto, aderisce alla A.R.C.A.T. (Associazione Regionale dei Club Alcolologici Territoriali) del Veneto e attraverso questa, all' A.I.C.A.T. (Associazione Italiana dei Club Alcolologici Territoriali).

Per il conseguimento degli stessi fini, l'associazione collabora con le altre analoghe associazioni operanti nel territorio e può costituire con esse un'associazione provinciale (A.P.C.A.T.).

Titolo III: I Soci

Articolo 11: I Soci si distinguono in:

1) Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari dell'associazione con diritto di voto tutte le persone maggiorenni che condividendo le finalità dell'organizzazione, mosse da spirito di solidarietà, partecipando regolarmente alle attività dei Club chiedono di essere iscritte negli elenchi degli aderenti agli stessi C.A.T. riconosciuti dall'A.C.A.T. depositati nella sede medesima.

2) Soci Benemeriti

Sono Soci Benemeriti senza diritto di voto, ma con diritto di partecipare all'Assemblea Generale, persone e/o associazioni nominate dal Consiglio Direttivo che abbiano collaborato alla promozione ed alla diffusione dell'Approccio Ecologico Sociale.

Articolo 12: Diritti

I Soci Ordinari hanno il diritto- dovere di eleggere i propri rappresentanti che costituiranno il Consiglio Direttivo dell'associazione.

I Soci Ordinari hanno il diritto-dovere di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

I Soci, purchè preventivamente autorizzati dal Presidente hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci hanno la possibilità di essere eletti alle cariche sociali.

Articolo 13: Doveri

I Soci devono svolgere la propria attività al servizio dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Il comportamento verso gli altri Soci e verso l'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e buona fede.

I Soci compatibilmente alla disponibilità hanno il dovere di contribuire al sostegno economico dell'associazione versando periodicamente le liberalità come stabilito dalla Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

Ogni Socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo Statuto ed il Regolamento Sociale.

Articolo 14: Esclusione

La non partecipazione alla vita dei Club o dell'associazione per diverse iniziative formative e di servizio, di fatto determinano le dimissioni o l'autoesclusione, di cui si prende atto senza alcuna formailtà, per dare un senso alla libertà di ciascuno, nel rispetto della dignità della persona.

I Soci esclusi hanno la possibilità di ricorrere in assemblea.

Titolo IV: Gli Organi

Articolo 15: Indicazione degli Organi

Sono Organi dell'associazione:

- 1)- L'Assemblea Generale (Assemblea dei Soci)
- 2)- Il Presidente
- 3)- Il Consiglio Direttivo
- 4)- I Provibiri

Le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Capo I: L'Assemblea Generale

Articolo 16: Composizione

L'Assemblea Generale è composta da tutti i Soci dell'Organizzazione

All'Assemblea Generale partecipano di diritto: il Presidente; il Consiglio Direttivo; i Soci con diritto di voto

L'Assmblea Generale è presieduta da un Presidente nominato dai Soci

Articolo 17: Convocazione

L'Assemblea Generale si riunisce in via straordinaria due volte all'anno, per la discussione e l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e una volta ogni tre anni per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

In via straordinaria, per iniziativa del Consiglio Direttivo o del Presidente, o su richiesta scritta firmata da almeno la metà dei Soci + 1 e controfirmata dal Presidente di Club di appartenenza, per le modifiche allo Statuto Sociale.

Il Presidente convoca l'Assemblea Generale mediante avviso scritto, fatto pervenire ai singoli Club e affisso nella Sede dell'associazione almeno quindici giorni prima della data fissata contenente l'ordine del giorno, con l'indicazione della data, dell'ora della prima convocazione e del luogo di svolgimento.

Articolo 18: Validità dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale ordinaria è validamente costituita:

a)- In prima convocazione quando interviene almeno la metà + 1 dei Soci con diritto di voto

b)- In seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea Generale Straordinaria è validamente costituita quando il Presidente, consultato l'elenco dei Soci aderenti all'associazione, in precedenza presentati dal segretario dell'assemblea o dal segretario dell'associazione o dai Presidenti dei Club, constata la presenza di almeno la metà + 1 degli iscritti.

Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto (art.21 del Codice Civile).

L'Assemblea Straordinaria, modifica lo Statuto con la presenza dei 2/3 dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza, scioglie e ne devolve il patrimonio con il voto dei 3/4 dei Soci.

Articolo 19: Votazione

L'Assemblea è regolata dalle norme stabilite dal presente Statuto e dal regolamento di esecuzione.

L'Assemblea Generale delibera a maggioranza relativa dei voti dei Soci.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e le qualità delle persone.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci che aderiscono ai C.A.T. appartenenti all'associazione.

Articolo 20: Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea (scelto dal Presidente) e da questi sottoscritto unitamente al Presidente.

Il Verbale è tenuto dal Presidente nella Sede dell'associazione.

Ogni componente ha diritto di consultare il verbale e di chiederne copia.

Capo II: Il Consiglio Direttivo

Articolo 21: Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da: un Presidente che lo presiede; un Vicepresidente e da 13 Soci eletti dall'Assemblea Generale fra i Soci che accettano di candidarsi, i cui nominativi sono raccolti in un'unica lista.

Il Consiglio Direttivo dura in Carica 4 anni e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza della metà + 1 dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà + 1 dei componenti.

Il Consiglio Direttivo deve essere formato da un numero comunque dispari di membri non inferiore a tre. Se pari a tre lo stesso è validamente costituito e può deliberare quando sono presenti tutti.

E' fatto divieto di distribuzione degli utili e l'obbligo di reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali.

Articolo 22: Convocazione e presidenza

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente, in seduta ordinaria, almeno sei volte all'anno, oppure su richiesta motivata dalla maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.

La prima riunione del Consiglio Direttivo è convocata e presieduta dal componente più anziano per età, le successive dal Presidente dell'associazione.

Capo III: Il Presidente ed il Vice Presidente

Articolo 23: Il Presidente ed il Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti nella prima riunione del Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto, esclusi gli astenuti e la loro nomina sarà ratificata nella successiva Assemblea Generale.

Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli Atti Giuridici che la impegnano.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti con terzi e presiede l'Assemblea Generale dei Soci ed il Consiglio Direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente sottoscrive il Verbale dell'Assemblea Generale, cura che sia custodito presso la segreteria dell'associazione, dove può essere consultato dagli associati.

Il Presidente dura in carica 4 anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi.

Egli provvede al buon funzionamento dell'associazione ed attua le delibere dell'Assemblea dei Soci, e del Consiglio Direttivo.

In caso di estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere su materia di Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica dello stesso, nella prima successiva riunione e comunque non oltre novanta giorni dall'emissione dei provvedimenti.

In caso di assenza temporanea, il Presidente può delegare, tutte o in parte, le sue attribuzioni ed i suoi poteri al Vice Presidente.

In caso di assenza definitiva del Presidente, il Consiglio Direttivo non decade, il Vice Presidente assume temporaneamente la carica di Presidente ed alla prima riunione del Direttivo verrà eletto un nuovo Presidente, la cui nomina sarà ratificata alla prima Assemblea Generale.

Capo IV: Eleggibilità e Candidature

Articolo 24: Eleggibilità e Candidature

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci dei C.A.T. appartenenti all'associazione.

Le candidature alle cariche sociali, contenenti la dichiarazione di disponibilità dell'interessato, dati anagrafici, C.A.T. di appartenenza, devono essere inviate alla Segreteria Generale dell'associazione. Entro il trentesimo giorno precedente all'Assemblea Generale, le candidature saranno pubblicate, mediante affissione, nei locali della Segreteria Generale, ed inviate a tutti i C.A.T. della associazione.

Per le elezioni alle cariche sociali, è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti nelle elezioni, si procederà per anzianità di iscrizione all'associazione stessa.

Qualora le candidature non raggiungano il numero di posti disponibili, ne potranno essere presentate altre direttamente in assemblea.

Articolo 25: Proclamazione degli Eletti

La proclamazione degli eletti alle cariche sociali sarà effettuata subito dopo le operazioni di scrutinio dal Presidente dell'Assemblea Generale: essi saranno in carica immediatamente.

Articolo 26: Le risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a)- Beni mobili ed immobili
- b)- Contributi
- c)- Donazioni, lasciti ed erogazioni
- d)- Attività marginali di carattere commerciale e produttivo
- e)- Ogni altro tipo di entrata ai sensi della Legge 266/91

Articolo 27: I Beni

I Beni dell'associazione sono: Beni immobili; Beni registrati mobili; Beni mobili.

I Beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

I Beni mobili di proprietà degli aderenti o di terzi possono essere accettati in comodato.

I Beni immobili, i Beni registrati immobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella Sede dell'associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la Sede stessa.

Articolo 28: Contributi

L'Importo e le modalità di versamento del contributo associativo periodico sono stabiliti dall'Assemblea Generale.

Eventuali contributi straordinari, elargiti dai Soci o da altre persone fisiche o giuridiche, sono accettati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 29: Rimborsi e Compensi

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni, sono accettati dall'Assemblea.

L'Assemblea delibera sull'utilizzo dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le finalità Statutarie dell'associazione.

Articolo 30: Erogazioni, Donazioni e Lasciti

Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati (gli ultimi con il beneficio dell'inventario) dal Consiglio Direttivo che delibera sull'utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

Articolo 31: Proventi da attività marginali

I proventi da attività marginali devono trovare allocazione in apposita voce in bilancio sia in entrata che in uscita.

L'Assemblea delibera sull'utilizzo dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

Articolo 32: Devoluzione dei Beni

In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, i beni dopo la liquidazione, saranno devoluti ad associazioni di volontariato stabilite dall'Assemblea Generale nell'ultima sua riunione.

I Beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti al proprietario.

Titolo V: Il Bilancio

Articolo 33: Bilancio consuntivo e bilancio preventivo loro contenuto e formazione

Il Bilancio associativo è annuale e decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il Bilancio consuntivo contiene, raggruppate per categorie, tutte le voci di spesa e di entrate per l'esercizio successivo.

Il Bilancio preventivo contiene, raggruppate per categorie, le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio successivo.

Il Bilancio consuntivo ed il Bilancio preventivo sono elaborati dal tesoriere.

Articolo 34: Approvazione del Bilancio

Il Bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea Generale, a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto, entro il mese di aprile dell'anno successivo.

Il Bilancio consuntivo è depositato presso la Sede dell'associazione almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea Generale e può essere consultato da ogni Socio.

Il Bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea Generale a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto, entro il mese di dicembre.

Il Bilancio preventivo è depositato presso la Sede dell'associazione almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea Generale e può essere consultato da ogni Socio.

Titolo VI: Le Convenzioni

Articolo 35: Deliberazione delle Convenzioni

Le Convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti, sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Copia di ogni Convenzione è custodita presso la Sede dell'associazione.

Articolo 36: Stipulazione delle Convenzioni

La Convenzione è stipulata dal Presidente dell'associazione.

Articolo 37: Attuazione della Convenzione

Il Consiglio Direttivo, delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

Titolo VII: Dipendenti e Collaboratori

Articolo 38: Dipendenti

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti nei limiti stabiliti dalla Legge 266/91.

I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla Legge.

I dipendenti sono assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 39: Collaboratori di Lavoro Autonomo

L'associazione per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, entro i limiti stabiliti dalla Legge come da art. 38 dello Statuto.

I rapporti fra l'associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla Legge.

I collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati contro le malattie, infortunio e la responsabilità civile verso terzi.

Titolo VIII: La Responsabilità

Articolo 40: Responsabilità ed assicurazione dei Soci

I volontari dell'associazione che prestano la loro attività sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 41: Assicurazione dell'associazione

L'associazione risponde con le proprie risorse economiche ai danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'associazione può assicurarsi per danni derivanti da sue responsabilità contrattuali ed extra contrattuali.

Titolo IX: Rapporti con gli altri enti e soggetti

Articolo 42: Rapporti con enti e soggetti privati e pubblici

L'associazione collabora con altri soggetti privati e con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità generali di solidarietà civile, culturale e sociale e delle proprie finalità specifiche enunciate nell'Articolo 7 del presente Statuto.

Articolo 43: Membri d'Onore

L'Assemblea Generale può nominare un Presidente Onorario dell'associazione che può assistere senza diritto di voto a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo dell'associazione. L'Assemblea Generale, su proposta del Presidente dell'associazione può nominare membri d'onore dell'associazione, personalità che abbiano acquisito benemeritenze nell'ambito della vita associativa.

Articolo 44: Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione, se deliberato dall'associazione e non imposto da eventi esterni, dovrà essere deciso dall'Assemblea Straordinaria, che dovrà deliberare sia in prima che in seconda convocazione, con voto favorevole di almeno 3/4 degli aventi diritto al voto. La stessa Assemblea nominerà uno o più liquidatori e delibererà anche il nome dell'ente al quale verrà devoluta ogni attività residua.

Titolo X: Disposizioni Finali

Articolo 45: Disposizioni Finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle Leggi Vigenti, alle norme Costituzionali ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto e sottoscritto in data 25/07/2012 in Noventa Vicentina (VI)

